

Delle due coordinatrici solo una ha la rappresentanza legale e la firma sociale. La coordinatrice legale rappresentante può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Comitato di Coordinamento che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominata una liquidatrice, scelta anche fra le non socie, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento delibera, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'art 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo della stessa. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro del Terzo settore, a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza delle socie partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 26/09/2020, alle ore 17,30, presso la Sala Cà Rossa in Via delle Industrie 7, si è riunita l'assemblea straordinaria delle Socie dell'associazione Liberedonne per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) varie ed eventuali.

Inizio lavori: ore 17,30 in seconda convocazione.

La Coordinatrice **Maya Romagnoli** legale rappresentante nomina la Segretaria verbalizzante: Maria Grazia Bartolini

La Coordinatrice **Maya Romagnoli**, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale delle socie dichiara aperta la riunione.

La Coordinatrice **Maya Romagnoli** presenta il 1° punto all'ordine del giorno: chiede all'Assemblea di votare lo Statuto con le modifiche proposte per l'adeguamento al Registro Unico del Terzo Settore e procede alla lettura del documento (la bozza era stata inviata in allegato alla Convocazione via email).

Lo Statuto viene messo integralmente al voto:

Presenti	36
Favorevoli	34
NON favorevoli	1
Astenute	1

Lo Statuto è approvato con le modifiche prodotte.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altre chiesto la parola, la Coordinatrice previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

La Segretaria

Maria Grazia Bartolini

La Coordinatrice

Maya Romagnoli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 01.10.2020 al n. 3587
Sono 3 per Euro ESENTE
IL DIRETTORE TERRITORIALE

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. Sergio Profeta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LIBEREDONNE APS

(così come modificato dall'assemblea delle socie dell'associazione Liberedonne 26/09/2020)

Art.1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con sede in Ravenna in Via Maggiore 120, l'Associazione di promozione sociale **liberedonne APS** di seguito denominata Associazione. L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e democratico e non persegue alcuna finalità di lucro. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle socie non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi degli articoli 4 comma 1 e articolo 5 del Dlgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni, prevalentemente a favore delle associate e di terzi. In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato articolo 5, opera nel seguente ambito: punti d), i), v), w):

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione ha per scopo la gestione politica e organizzativa della Casa delle donne.

Ha come riferimento la Carta degli intenti denominata "Verso una Casa delle Donne a Ravenna" sottoscritta in data 29 novembre 2010 da Udi, Linea Rosa, Donne in nero, Coordinamento donne SPI Cgil, Fondazione Gentes de Yilania, Associazione Femminile Maschile Plurale, Fidapa, Laboratorio di scrittura Una stanza tutta per sé e singole donne. La Carta degli intenti è parte integrante del presente statuto per quanto riguarda le finalità in essa dichiarate. (Allegato 1)
Le principali finalità che l'Associazione si propone sono:

realizzare la Casa delle donne come fulcro della vita associativa, luogo di cultura, di ricerca, di servizio, di agio, aperto alle donne di ogni provenienza, appartenenza politica o religiosa, collocazione sociale, orientamento sessuale;

contrastare il sessismo, la discriminazione, la violenza maschile contro le donne e

promuovere una cultura rispettosa della dignità e libertà delle donne nella relazione tra i generi;
intensificare le relazioni politiche e personali tra le donne di Ravenna, dell'Italia e del Mondo e le associazioni femminili e femministe, le cui finalità siano la libertà, il benessere delle donne e il diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo e sulla propria vita;
dare visibilità alla produzione culturale e politica delle donne, conservare la memoria e la conoscenza storica dei percorsi di emancipazione e liberazione delle donne;
dare cittadinanza e riconoscibilità alle nuove configurazioni di senso che il pensiero e la pratica delle donne producono;
promuovere la cultura dell'accoglienza, della non violenza e della pace;

Per realizzare le sopracitate finalità l'Associazione può:

sottoscrivere gli accordi necessari a garantire il finanziamento e la funzionalità sia dell'Associazione che della Casa delle donne e favorirne lo sviluppo;

svolgere qualunque attività connessa e affine agli scopi stessi;

compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria nessuna esclusa;

deliberare di costituirsi parte civile, previa raccolta del consenso della parte lesa ove occorra, nei processi penali dove la donna sia parte offesa e sia stata così come risultante dalla formulazione del capo di imputazione, lesa la sua autodeterminazione in tutte le forme di violenza fisica, economica, psicologica e sessuale, negli atti persecutori, nei femminicidi omicidi, nei maltrattamenti in famiglia, nelle lesioni personali-mutilazioni, nella violenza privata e in tutte quelle pratiche e comportamenti discriminatori che costituiscono reato contro l'incolumità personale, la libertà e la parità di genere

Le attività di cui ai commi precedenti o quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte alle associate ed a terzi e sono svolte avvelandosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle socie. In caso di necessità è possibile assumere personale dipendente e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'associazione potrà esercitare attività diverse a quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art.3 – Le socie

Il numero delle socie è illimitato.

Possono associarsi associazioni o gruppi informali femminili le cui finalità o statuti non siano in contrasto col presente statuto, e singole donne, indipendentemente dalla loro cittadinanza, appartenenza politica e religiosa, collocazione sociale, orientamento sessuale.

Nel caso di enti del terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Art. 4 – Criteri di ammissione, di esclusione e di decadenza

Per iscriversi all'Associazione è necessario avere compiuto sedici anni di età e presentare domanda al Comitato di Coordinamento ovvero ad altro soggetto da esso delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. Le domande di ammissione delle minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Le domande di ammissione di soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere presentate dalla legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla referente del gruppo informale e devono

essere corredate dallo statuto o da una scheda che indichi le finalità e gli scopi.

All'atto dell'ammissione e al versamento della quota associativa viene rilasciata la tessera e la richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socia a partire dal 30° giorno successivo.

Sull'eventuale non accettazione della domanda, che deve essere sempre motivata, l'aspirante socia ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea convocata.

Il mancato rinnovo annuale della tessera comporta l'automatica decadenza della socia senza necessità di alcuna formalità.

L'esclusione delle socie è deliberata dal Comitato di Coordinamento o dall'Assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associata ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea delle socie che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diviene operante dalla annotazione sul Libro delle socie a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato di Coordinamento o dall'Assemblea.

La decadenza può avvenire per decadenza, dimissioni o decesso.

La decadenza avviene:

- con delibera del Comitato di Coordinamento in caso di mancato pagamento della quota annuale entro i termini stabiliti dallo stesso;

- con delibera dell'Assemblea per le socie che contravvengono ai principi ispiratori dello statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato di Coordinamento con la restituzione della tessera. Nessun diritto può essere vantato dalle socie decadute o dimissionarie.

Art. 5 – Diritti e doveri delle socie

Le socie hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e di candidarsi alle cariche elettive previste dallo Statuto.

Le socie hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui ai successivi art. 8 e 9, conservati nella sede dell'Associazione, negli orari di apertura della sede o durante lo svolgimento delle Assemblee.

Le socie sono tenute:

- al pagamento della quota associativa annuale;

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile, come pure non è rivalutabile o rimborsabile.

Art.6 – Risorse economiche

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le socie

durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

I proventi sono costituiti da:

- quote di iscrizione
- contributi associativi
- contributi di enti o privati
- interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito
- elargizioni, donazioni e lasciti diversi
- proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- proventi delle cessioni di beni e servizi alle socie e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali cene, feste, gite, sottoscrizioni anche a premi
- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune di cui ai commi precedenti è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario si intende dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità e/o impedimento.

I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.7 – Gli organi sociali

Sono organi sociali:

- L'Assemblea delle socie
- Il Comitato di Coordinamento
- Le Coordinatrici, in numero di due
- La Tesoriera

Le Coordinatrici e la Tesoriera sono componenti a tutti gli effetti del Comitato di Coordinamento.

Art.8 – L'Assemblea

L'Assemblea delle socie è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

quota associativa.

...e soltanto le socie maggiorenni in regola con il pagamento della

L'Assemblea è convocata con comunicazione scritta in forma cartacea e/o informatica almeno 10 giorni prima della data fissata e tramite avviso esposto presso la sede. Gli avvisi dovranno specificare l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In caso di urgenze straordinarie l'Assemblea potrà essere convocata 48 ore prima.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più una delle socie; in seconda convocazione è comunque costituita qualunque sia il numero delle intervenute.

Viene convocata dal Comitato di Coordinamento almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Si riunisce inoltre quante volte il Comitato di Coordinamento lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo delle socie: in questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea:

- approva le linee generali del programma delle attività annuali e/o pluriennali;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- elegge le Coordinatrici, il Comitato di Coordinamento e la Tesoriera;
- nomina e revoca le componenti degli organi sociali;
- ha il diritto di revoca al mandato di una, più o tutte le componenti il Comitato di Coordinamento;
- delibera su quanto viene ad essa demandato dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposto dal Comitato di Coordinamento;
- delibera la decadenza delle socie nei casi previsti dal precedente art.4;
- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- delibera la quota associativa annuale;
- delibera il Regolamento della Casa delle donne;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti delle socie presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti delle socie maggiorenni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno delle associate, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate e il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la

deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Ogni socia e ogni associazione dispongono del proprio voto e di massimo 2 deleghe previste dall'art. 24 comma 3 del Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017. Ogni socia non può avere in ogni caso più di due deleghe.

Le persone giuridiche associate e i gruppi informali partecipano al voto a mezzo della loro legale rappresentante o di altra delegata.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano e possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza delle presenti.

Le votazioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dalle Coordinatrici: le deliberazioni adottate devono essere riportate su un Libro Verbali. Il verbale è redatto da una socia designata dall'Assemblea stessa a svolgere le funzioni di segretaria. Il verbale è sottoscritto dalla segretaria designata unitamente ad almeno una delle Coordinatrici. Il verbale dovrà essere a disposizione delle socie.

Per le elezioni degli organi sociali va riportato nel verbale il numero delle votanti, delle schede valide, nulle e bianche e gli esiti della votazione.

Art. 9 – Il Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è eletto dall'Assemblea ed è formato da un numero dispari compreso tra un minimo di sette e un massimo di quindici socie elette fra quelle che ne hanno diritto. Dura in carica 3 anni e le sue componenti sono rieleggibili.

Gli incontri del Comitato di Coordinamento sono convocati dalle coordinatrici con avviso cartaceo e/o informatico almeno dieci giorni prima e ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne faccia richiesta un terzo delle componenti. In casi di urgenze può essere convocato 24 ore prima.

Gli incontri sono presieduti da almeno una delle Coordinatrici e in caso di loro assenza dalla socia più anziana.

Il Comitato di Coordinamento nomina di volta in volta una componente dello stesso con funzioni di segretaria.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza delle componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Alle sedute possono assistere senza diritto di voto le socie interessate.

Le deliberazioni, riportate dalla segretaria nominata, sono trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dalla stessa e da almeno una delle coordinatrici.

Le socie che ne fanno richiesta hanno il diritto di prendere visione dei verbali degli incontri.

Le componenti il Comitato di Coordinamento sono tenute a partecipare a tutti gli incontri. Decade la componente che senza un serio e giustificato motivo risulta assente per sei mesi consecutivi dai lavori del Comitato di Coordinamento.

La componente decaduta o dimissionaria è sostituita dalla socia risultata prima delle non elette. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato di Coordinamento non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetta eleggere la/le sostituta/e per il reintegro fino alla naturale scadenza.

Le nomine e le sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono alla scadenza naturale del Comitato di Coordinamento.

Ove decada la maggioranza delle componenti si procede all'elezione di un nuovo Comitato di Coordinamento.

Art. 10 – Funzioni del Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento assume la gestione dell'Associazione ed è investito delle decisioni per tutti i compiti non espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine:

- redige i programmi di attività previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea delle socie;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige il rendiconto economico e finanziario annuale;

- documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui al precedente articolo 3 nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione;

- propone all'Assemblea l'entità della quota annuale;

- compila i progetti per l'impiego del residuo dell'esercizio;

- stipula gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;

- formula l'eventuale regolamento interno;

- delibera in merito alla decadenza delle socie secondo quanto previsto dal precedente art. 4 ed esaminare le domande di adesione;

- redige il programma annuale e/o pluriennale della Casa delle donne da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- redige il Regolamento della Casa delle donne da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art.6 del D.Lgs 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;

- tiene i libri sociali dell'Associazione, obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 117/2017, nel rispetto della normativa in tema di privacy

Nell'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza dell'attività volontaria di donne non socie, in grado, per competenza, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi o progetti e/o instaurare rapporti lavorativi e/o professionali, di cui è necessario dare comunicazione all'Assemblea.

Art. 11 Le Coordinatrici

Le coordinatrici sono elette dall'Assemblea delle socie, l'incarico dura tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni di una o di entrambe le Coordinatrici, e/o della tesoriera, spetta al Comitato di Coordinamento convocare entro 30 giorni l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.